Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 24 aprile 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(1171)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 aprile 1959, n. 189.
Ordinamento del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito dal seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:
generale di divisione;
generale di brigata.

Ufficiali superiori:
colonnello;
tenente colonnello;
maggiore.

Ufficiali inferiori:
capitano.

Ufficiali subalterni:
tenente;
sottotenente.

Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

aiutante di battaglia;
maresciallo maggiore;
maresciallo capo;
maresciallo ordinario;
brigadiere;
vicebrigadiere.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

appuntato;
finanziere;
allievo finanziere.

Art. 3.

Il Corpo della guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale;

Comandi e reparti territoriali:
zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria.

Scuole:
comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vari:
centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini.

Art. 4.

Il Comandante generale della guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.

Il Comandante generale presiede a tutte le attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attività della Guardia di finanza

Il Comandante generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche, in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza.

Art. 5.

Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.

Art. 6.

Ciascuna zona è costituita dal Comando, da un numero vario di legioni e da un Centro di addestramento. Ciascuna legione è costituita dal Comando e da un numero vario di gruppi, stazioni navali, sezioni elicotteri e unità minori.

Il Comando scuole è equiparato a Comando di zona ed ha alle dipendenze l'accademia, la scuola sottufficiali e la legione allievi le quali sono costituite dal Comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori. Dalla legione allievi dipendono la scuola alpina e la scuola nautica nonchè la banda musicale del Corpo.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per l'investigazione ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Essi di distinguono in:

nucleo centrale, che dipende direttamente dal Comando generale;

nuclei regionali, che dipendono direttamente dai Comandi di zona;

nuclei provinciali, che dipendono direttamente dai Comandi di legione o da Comandi di unità minori.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal Comando e da un numero vario di gruppi di sezioni ed unità minori.

Le legioni, il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria, l'accademia, la scuola sottufficiali, la legione allievi e il reparto autonomo centrale sono Comandi di corpo.

Il reparto autonomo centrale dipende direttamente dal Comando generale, ha in forza il personale militare in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo e attende alla organizzazione dei servizi logistici nella capitale.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze — Guardia di finanza — e dei contingenti di personale previsti dagli organici.

Art. 7.

Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

Al personale militare anzidetto spetta la indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

Art. 8.

All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate.

All'insegnamento delle materie non militari si può provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attività di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, è stabilita l'aliquota del personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

Art. 10.

Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito — Arma dei carabinieri — con le varianti eventualmente necessarie.

Art. 11.

I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità della tabella allegata alla presente legge.

Il numero degli ufficiali di complemento che è consentito mantenere in servizio di prima nomina è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Disposizioni finali

Art. 12.

L'avanzamento al grado di maresciallo capo è conferito ad anzianità, nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

L'avanzamento al grado di brigadiere è conferito ad anzianità ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.

Art. 13.

L'onere di lire 750 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1959-60 farà carico al fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica, salve le diverse decorrenze stabilite nell'annessa tabella per l'attuazione dei ruoli organici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza

GRADO	Numero dei posti in organico		
	dalla data di entrata in vigore della legge	dal 1° luglio 1960	dal 1° luglio 1961
UFFICIALI			
Generale di divisione	3	3	3
Generale di brigata	8	8	8
Colonnello	25	25	25
Tenente colonnello	76	83	90
Maggiore	100	110	120
Capitano	320	340	360
Tenente e sottotenente	490	505	520
SOTTUFFICIALI			
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore	1.350	1.350	1.350
Maresciallo capo	1.400	1.400	1.400
Maresciallo ordinario	700	1.200	1.700
Brigadiere e vicebrigadiere	5.200	5.350	5.500
TRUPPA			
Appuntato	3.800	3.800	3.800
Finanziere e allievo finanziere	23.150	24.500	25.850

Visto, *il Ministro per le finanze*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 190.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione italiana Santa Cecilia per la musica sacra », con sede in Roma.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione italiana Santa Cecilia per la musica sacra », con sede in Roma, e viene approvato lo statuto dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 191.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, in Ragusa.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco di Paola, in Ragusa, via Giovambattista Odierna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 192.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione Taccona del comune di Muggiò (Milano).

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 2 settembre 1957, integrato con dichiarazione del 31 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Confessore, in frazione Taccona del comune di Muggiò (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo, in località Marocco della frazione di Mestre del comune di Venezia.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 12 novembre 1953, integrato con dichiarazione dell'11 novembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine del Monte Carmelo, in località Marocco della frazione di Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959, n. 194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma della Sacra Famiglia, in località omonima del comune di Roccabruna (Cuneo).

N. 194. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 5 agosto 1957, integrato con dichiarazioni del 25 ottobre e 3 dicembre 1958, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della Sacra Famiglia, in località omonima del comune di Roccabruna (Cuneo) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Vicaria stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1959.

Nomina del commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Vista la legge 11 febbraio 1958, n. 54, con la quale la Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno è stata trasformata in Stazione agraria sperimentale;

Considerato che il Comitato amministrativo in carica della Stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno è venuto a scadere il 31 dicembre 1958;

Ritenuta l'opportunità di nominare un commissario per la temporanea straordinaria amministrazione della Stazione che possa attuare la trasformazione secondo un piano organico che ponga l'Ente in condizione di adempiere ai nuovi compiti assegnatigli;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno è affidata ad un commissario straordinario che avrà tutti i poteri del Comitato amministrativo e durerà in carica un anno.

Art. 2.

Il dott. Nicola Tozzi Condivi è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1959.

GRONCHI

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1959
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 15 — PALADINI

(2451)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1959.

Norme per l'applicazione dell'art. 164 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 134 e 1280 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 maggio 1942, n. 327;

Visti gli articoli 162 e 164 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951 che detta le norme per l'accertamento del requisito di navigazione in applicazione dell'art. 162 del regolamento per la navigazione interna;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per il conseguimento dei titoli professionali da parte del personale navigante della navigazione interna sprovvisto di patenti

I requisiti per il conseguimento dei titoli professionali — di cui agli articoli 49 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 — da parte del personale navigante della navigazione interna sprovvisto di patenti che esercitava le mansioni corrispondenti ai titoli stessi alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono:

1) per i titoli di capitano, capo-timoniere, conduttore di motoscafi, macchinista, motorista di motonavi:

a) l'iscrizione nella prima categoria del personale della navigazione interna, a norma dell'art. 162 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

b) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;

c) l'idoneità fisica all'esercizio delle funzioni alle quali abilita il titolo richiesto, a norma del presente decreto;

d) aver sostenuto con esito favorevole l'esame secondo il programma stabilito per ciascun titolo professionale dal successivo art. 3;

2) per i titoli di capo barca, motorista di motoscafi e fuochista abilitato, oltre quelli di cui ai punti *a*), *c*) e *d*) del precedente n. 1), aver compiuto gli studi del corso inferiore elementare;

3) per il titolo di barcaiolo abilitato:

a) iscrizione nella terza categoria del personale della navigazione interna a norma dell'art. 162 del regolamento per la navigazione interna;

b) dimostrazione di saper leggere e scrivere, a norma del successivo art. 3.

Art. 2.

Accertamento dell'idoneità fisica

L'accertamento dell'idoneità fisica di cui al n. 1) lettera *c*) dell'articolo precedente è fatto sulla base dei requisiti fisici stabiliti dalla tabella *A* annessa al presente decreto e firmata dal Ministro per i trasporti.

Per le visite sanitarie dirette ad accertare tale idoneità si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, contenente norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali.

Art. 3.

Programmi di esame

I programmi di esame di cui al precedente art. 1 n. 1) lettera *d*) e n. 3 lettera *b*) sono stabiliti come segue:

1) per il conseguimento del titolo di capitano e di capo timoniere:

a) *prove scritte*:

italiano: breve composizione su argomento professionale adeguato al titolo di studio richiesto;

aritmetica: un problema per la cui soluzione non occorrano più di tre operazioni;

b) *prove orali*:

italiano: lettura e spiegazione di un brano preferibilmente su argomento di carattere professionale;

geografia: nozioni sulla geografia fisica dell'Italia settentrionale con particolare riferimento al sistema idrografico:

nozioni sulle leggi e sui regolamenti che disciplinano la navigazione interna;

elementi sui tipi e sulle caratteristiche delle navi normalmente adibite sulle vie d'acqua italiane;

conoscenza delle misure da adottarsi nei casi di emergenza (incendio, via d'acqua, uomo in mare, ecc.);

c) *prova pratica*:

manovra di una nave in qualsiasi condizione del lago, fiume e canale, tanto al timone quanto al comando, limitata per l'esame relativo al titolo di capo timoniere ai tipi di nave di cui, a norma di regolamento, il capo timoniere può assumere il comando;

2) per il conseguimento del titolo di capo barca:

a) *prove scritte*:

italiano: un dettato di un brano lungo dodici righe a stampa;

aritmetica: un problema per la cui soluzione non occorrano più di tre operazioni;

b) *prove orali*:

italiano: lettura e spiegazione di un brano preferibilmente su agomento di carattere professionale;

geografia: nozioni elementari sulla geografia fisica dell'Italia settentrionale;

nozioni sulle leggi e sui regolamenti che disciplinano la navigazione interna;

elementi sui tipi e sulle caratteristiche delle navi normalmente adibite sulle vie d'acqua italiane;

conoscenza delle misure da adottarsi nei casi di emergenza (incendio, via d'acqua, uomo in mare, ecc.);

c) *prova pratica*:

manovra di una nave a vela o senza mezzi di propulsione, ovvero a motore di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate;

3) per il conseguimento del titolo di barcaiolo abilitato:

prova scritta:

un dettato di un brano in lingua italiana lungo dodici righe a stampa;

4) per il conseguimento del titolo di macchinista, l'esame consiste in una prova pratica — preferibilmente su natante munito di macchina a vapore di almeno 300 HP asse — costituita da una o più delle operazioni appresso indicate:

a) verifica e regolazione dei cassetti di distribuzione;

b) determinazione dei punti morti;

c) verifica, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori della macchina e della caldaia;

d) condotta della macchina e della caldaia, accensione e piccolo alimento dei forni;

e) regolazione e serraggio dei vari organi;

f) sorveglianza e livello dell'acqua in caldaia;

g) determinazione della autonomia della nave in relazione alla riserva di acqua e combustibile esistente a bordo.

Prima della prova pratica l'aspirante al titolo deve dare dimostrazione di conoscere la nomenclatura e il funzionamento dei principali organi di propulsione, nonchè delle misure da adottarsi nei casi di emergenza (incendio, via d'acqua, ecc.);

5) l'esame per il conseguimento del titolo di motorista di motonavi consiste in una prova pratica su natante munito di apparato motore di almeno 300 HP asse, costituita da una o più delle esercitazioni appresso indicate:

a) rilievo degli elementi reali di funzionamento riportandoli sul volano dei vari tipi di motori in esercizio;

b) verifica e regolazione delle punterie o bilancieri di comando delle valvole. Scarico dei motori a scoppio ed a combustione graduale interna;

c) determinazione esatta dei punti morti e messa in fase del magnete;

d) verifica, rettifica e smontaggio dei vari organi principali ed accessori dei motori a combustione graduale interna e a scoppio;

e) condotta e manovra dei motori di nave;

f) precauzione da prendere prima di mettere il motore nello stato di riposo per qualche tempo;

g) regolazione serraggio dei vari organi e regolazione delle varie parti;

6) per il conseguimento del titolo professionale di conduttore di motoscafi, l'esame consiste in una prova pratica di condotta di un motoscafo con motore amovibile in presenza di ostacoli, fissi e mobili;

7) per il conseguimento del titolo di motorista di motoscafi l'esame consiste in una prova pratica di condotta del motore mentre verrà fatto navigare in presenza di ostacoli fissi e mobili, ed eseguirà varie manovre di attracco alla banchina, boe o galleggianti alla fonda. E' richiesta preventivamente la dimostrazione della conoscenza della nomenclatura e del funzionamento dei principali organi del motore, nonchè delle misure da adottare nei casi di emergenza (incendio, via d'acqua, ecc.);

8) per il conseguimento del titolo di fuochista abilitato, l'esame consiste in una prova pratica di condotta di una macchina a vapore non inferiore a 100 cavalli indicati mentre il natante verrà fatto navigare in presenza di ostacoli fissi e mobili e eseguirà manovre varie di attracco alla banchina, boe o galleggianti alla fonda. E' richiesta preventivamente la dimostrazione di conoscenza della nomenclatura e del funzionamento dei principali organi di propulsione, nonchè delle misure da adottare in casi di emergenza (incendio, via d'acqua, ecc.).

Art. 4.

Commissioni e sessioni d'esame

Le prove di esame di cui al precedente art. 3 sono sostenute davanti ad un ingegnere dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e ad un funzionario amministrativo designato dall'Amministrazione centrale, assistiti da altro funzionario designato dal direttore dell'Ispettorato stesso con mansioni di segretario.

Le sessioni e le sedi degli esami sono stabilite dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al termine dell'esame viene redatto verbale dell'esame sostenuto da ciascun candidato sul modello allegato *B*) al presente decreto.

Il candidato è dichiarato idoneo se ha conseguito un punteggio espresso in decimi non inferiore a 7/10.

Art. 5.

Ammissione agli esami

Per ottenere l'ammissione agli esami di cui al precedente art. 3 gli interessati, oltre alla domanda, devono presentare i seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'armatore o, in mancanza, del proprietario della nave o dell'Autorità comunale, dalla quale risulti che il richiedente esercita le mansioni proprie del titolo professionale cui aspira e le esercitava alla data di entrata in vigore del regolamento per la navigazione interna, con indicazione del numero e degli estremi delle navi e delle vie d'acqua interne dove la navigazione si è svolta;

2) certificato medico redatto secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1959

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Registro n. 76 *bil. Tras.* (*I.G.M.C.T.C.*), *foglio n.* 26. — BARNABA

ALLEGATO *A*

Requisiti per il conseguimento dei titoli professionali da parte del personale navigante della navigazione interna, che, alla data di entrata in vigore del regolamento per la navigazione interna, ne esercitava le mansioni senza essere in possesso di patenti.

	Capitano - Capo timoniere - Conduttore di motoscafi Capo barca	Macchinista Motorista motonavi e motoscafi Fuochista abilitato
Vista	14/10 complessivamente senza correzione	10/10 complessivamente con almeno 2/10 per l'occhio che vede meno, raggiungibili con qualsiasi correzione purchè la differenza non sia superiore a 3 diottrie (con l'obbligo di lenti). Per il monocolo occorrono 10/10 con campo visivo normale.
Senso cromatico	Sufficiente alla percezione dei colori fondamentali: rosso, verde, violetto (con esclusione dei dicromatici e dei monocromatici).	Sufficiente alla percezione dei colori fondamentali: rosso, verde, violetto (con esclusione dei dicromatici e dei monocromatici).
Udito	Percezione voce afona da 8 metri anche da un solo orecchio.	Percezione voce conversazione da 8 metri anche da un solo orecchio.

Visto, *il Ministro*: ANGELINI

ALLEGATO *B*

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ispettorato Compartimentale della M.C.T.C. per . . . .

Esame per il conseguimento del titolo professionale . . sostenuto dal sig.
nato a il . . . a norma del D P.

Iscritto nelle matricole del personale navigante (1) . . .

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO

Il candidato è (2) { idoneo / respinto } col punteggio complessivo di . . . .

LA COMMISSIONE D'ESAME

(1) Indicare l'ufficio di iscrizione ed i relativi dati.
(2) Cancellare la parola che non ricorre.

Visto, *il Ministro*: ANGELINI

(2426)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1959.

Revoca della nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre successivo, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 297 del 10 dicembre 1958, con il quale il dottor Eduardo Paolillo fu, fra gli altri, nominato agente di cambio della Borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 12 gennaio 1959, con la quale il dott. Paolillo rinuncia alla nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

E' revocata la nomina ad agente di cambio della Borsa valori di Genova del dott. Eduardo Paolillo, che ha dichiarato di rinunciare alla nomina stessa.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 75. — FLAMMIA

(2311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed in particolare gli articoli 3 e 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Marina è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1958-59 un contingente di salariati temporanei di ventiduemiladuecento unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, novemilatrecento salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Marina si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo, e che centocinquanta salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo, in applicazione dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e dell'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448:

Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1958-59 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 22.200 (ventiduemiladuecento) unità di cui il 38 % può essere classificato nella prima categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la difesa
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1959
Registro n. 3, foglio n. 73

(2452)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Consolidamento degli abitati di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro, e di Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Catanzaro: Sorbo San Basile;

Provincia di Reggio Calabria: Santa Cristina d'Aspromonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 223

(2455)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.

Sostituzione di un membro nella Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 marzo 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma;

Vista la nota n. 1/785 del 23 gennaio 1959, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma comunica che la locale Camera sindacale del lavoro di Roma della U.I.L. ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Santo Pietro Michele con il sig. Farinelli Angelo;

Decreta:

Il sig. Farinelli Angelo è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma in sostituzione del sig. Santo Pietro Michele.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2458)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.

Sostituzione di membri nella Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1951, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota n. 48115 del 18 ottobre 1958, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Ascoli Piceno comunica che le locali associazioni sindacali hanno chiesto che, in sostituzione dell'ing. Tesei Augusto e del sig. Pasinati Mario, deceduti, siano nominati il rag. Buonomano Errico in rappresentanza degli industriali ed il rag. Antinori Emidio in rappresentanza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

Il rag. Buonomano Errico ed il rag. Antinori Emidio sono chiamati a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Ascoli Piceno in sostituzione, rispettivamente, dell'ing. Tesei Augusto e del sig. Pasinati Mario.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro: Zaccagnini

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1959.

Sostituzione di membri nella Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale in data 22 ottobre 1950, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia;

Vista la nota n. 7860163 del 15 dicembre 1958, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia comunica che alcuni componenti la predetta Commissione non sono più in grado di partecipare alle riunioni e ne propone la sostituzione con nominativi designati dalle locali associazioni sindacali;

Decreta:

Il dott. Traldi Giancarlo e il dott. Rolla Alberto in rappresentanza degli industriali, il sig. Roncati Amedeo e il sig. Regini Silvano in rappresentanza degli impiegati, sono chiamati a far parte della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Venezia in sostituzione del sig. Boccolini Giulio, del dott. Bettini Enzo, del sig. Bortolato Igino e del sig. Lavelli Corrado.

Roma, addì 2 aprile 1959

Il Ministro: Zaccagnini

(2157)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1959

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie per la costruzione della filovia extraurbana Capua-Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 2588;

Visto l'art. 39 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1927, n. 3045;

Visto l'atto-capitolato 1° ottobre 1958 (approvato e reso esecutivo con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale, dell'Ispettorato generale per la motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania e Basilicata in data 5 novembre 1958, numero 22575/265), con il quale è stata accordata alla Società a r. l. Filovie Autolinee Capogna Esercizi Meridionali (F.A.C.E.M.) la concessione di costruzione e di esercizio della filovia extraurbana Capua Santa Maria Capua Vetere-Caserta-Maddaloni;

Vista la domanda presentata dalla suddetta Società in data 14 gennaio 1959, intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione della suindicata filovia;

Visto il voto emesso in data 24 marzo 1959, n. 544, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ordine alla sopraindicata domanda sociale;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere necessarie per la costruzione della filovia extraurbana Capua Santa Maria Capua Vetere Caserta-Maddaloni, di cui agli atti di progetto indicati all'art. 2, dell'atto capitolato 1° ottobre 1958 per la concessione della filovia stessa, sono riconosciute di pubblica utilità.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 settembre 1879, n. 2588, sono dichiarati urgenti e indifferibili i lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

A mente dell'art. 13 della citata legge n. 2359, i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori sono rispettivamente il mese di aprile 1959 ed il mese di marzo 1960.

Art. 4.

Il Prefetto di Caserta e l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Campania e Basilicata di Napoli, sono incaricati, nei limiti delle rispettive competenze, della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1959

Il Ministro: Angelini

(2423)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.

Aggregazione della Commissione tedesca in Italia per il collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione, con sede in Verona, al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, recante le norme sulla corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori;

Vista la domanda in data 23 luglio 1956, con la quale la Commissione tedesca in Italia per il collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione ha chiesto di essere aggregata, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti del personale dipendente, al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari;

Decreta:

La Commissione tedesca in Italia per il collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione, con sede in Verona, è aggregata al settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 15 aprile 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(2456)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 14 settembre 1946, con il quale il dott. Ettore Da Molin venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il dott. Da Molin ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata l'opportunità di provvedere in occasione della nomina del nuovo presidente anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Ettore Da Molin dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova.

Art. 2.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è sciolta.

Art. 3.

Il comm. rag. Benvenuto Bisello è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova.

Art. 4.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2422)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Montecchio (Terni), con deliberazione del 20 marzo u. s., ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera *c*) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57, lettera *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1959.

Revoca del decreto Ministeriale 30 maggio 1953, concernente la produzione e la immissione al commercio di « acquavite di genziana ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1953, che autorizza la produzione e la immissione al commercio di « acquavite di genziana »;

Considerato che il processo produttivo previsto per tale lavorazione non è pienamente conforme alle disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la fabbricazione ed il commercio delle acqueviti;

Considerata la necessità di addivenire alla revoca del succitato decreto Ministeriale, onde evitare che una acquavite sia ottenuta in modo diverso da quello stabilito per le similari bevande;

Decretano:

Il decreto Ministeriale 30 maggio 1953 che autorizza la produzione e la immissione al commercio di « acquavite di genziana » è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1959.

Approvazione di una clausola particolare di polizza, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola di carenza per le assicurazioni stipulate in valuta estera, senza visita medica;

Decreta:

E' approvata secondo il testo relativo, debitamente autenticato, una clausola di carenza per le assicurazioni stipulate in valuta estera, da applicare ai contratti senza visita medica, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 17 aprile 1959

Il Ministro: COLOMBO

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1959.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione, presentata dalla Società « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare d'invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla Società « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea a premio annuo.

Roma, addì 17 aprile 1959

Il Ministro COLOMBO

(2454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 aprile 1959:

De Benedictis Giovanni, notaio residente nel comune di Ascoli Satriano, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Albano Laziale, distretto notarile di Roma;

D'Ettorre Giuseppe, notaio residente nel comune di Montenero di Bisaccia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma;

Santini Giorgio, notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Roma;

Trombetta Orazio, notaio residente nel comune di Sapri, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Roma.

(2493)

Proroga dell'applicazione di aiutanti ufficiali giudiziari all'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1959, l'efficacia del decreto Ministeriale 14 maggio 1957, col quale, per provvedere all'esecuzione dei protesti degli effetti cambiari nella sede di Roma, vennero soppressi, temporaneamente, in altrettanti uffici giudiziari, ventitre posti di aiutante ufficiale giudiziario e fu aumentata di uguale numero di unità la pianta organica degli aiutanti dell'Ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma, è ulteriormente prorogata al 30 giugno 1959, limitatamente alla soppressione di otto posti di aiutante ufficiale giudiziario, nelle sedi di Castelnuovo nei Monti, Vignola, Breno, Gonzaga, Mortara, Menaggio, Gavirate e Tolmezzo, nonchè limitatamente al correlativo aumento di otto unità della pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la Corte d'appello di Roma.

(2442)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 12 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1959, registro n. 8, Interno, foglio n. 111, il comune di Trento è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(2464)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 341, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 26 220 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2473)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 337, il comune di Locorotondo (Bari) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(2474)

Autorizzazione al comune di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1959, registro n. 4 Interno, foglio n. 324, il comune di Brindisi e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 655 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2465)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1959 registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 344, il comune di Cagliari è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 570 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2466)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 347, il comune di Cariati (Cosenza) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25 850 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2467)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 339, il comune di Latiano (Brindisi) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21 175 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2468)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 5 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 343, il comune di Nicotera (Catanzaro) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32 680 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2469)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 340, il comune di Ostuni (Brindisi) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2470)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 338, il comune di Locorotondo (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23 180 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2471)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1959, registro n. 8 Interno, foglio n. 342, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 34 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958

(2472)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Pulsano.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 8 aprile 1959, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3326, sita nella spiaggia di Pulsano, riportata in catasto al foglio n. 17, particella n. 118 (parte) del comune di Pulsano

(2437)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla Clinica pediatrica dell'Università di Torino di istituire una scuola-convitto professionale per vigilatrici d'infanzia.

Con decreto in data 7 aprile 1959, n. 300 7 II 81 5 412 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Clinica pediatrica dell'Università di Torino è autorizzata ad istituire una scuola convitto professionale per vigilatrice d'infanzia

(2485)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in agro di Barra (Napoli).

Decreto interministeriale 9 febbraio 1959, n. 105, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero delle finanze, col quale è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato della zona di terreno riportata in catasto di Barra (Napoli) al foglio n. 7, partita 257, particella 237, 238, 393/*b* e 393½, sita in agro del predetto Comune, della estensione di mq. 7133, a suo tempo espropriata per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio di Somma e Vesuvio (Napoli).

(2484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto Ministeriale n. 5564/3468, in data 4 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 1959 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 151) è stata definitivamente determinata — ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 3.631.287,50 (lire tremilioniseicentotrentunomiladuecentottantasette e cent. 50), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Longobucco (Cosenza) della superficie di ettari 201.57.93, nei confronti della ditta ARNONI Fortunato Tommaso fu Gerardo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1951, n. 1426, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 1959.

Con decreto Ministeriale n. 5583/3487, in data 4 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti in data 27 marzo 1959 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 153), è stata definitivamente determinata — ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 9.125.797,40 (lire novemilionicentoventicinquemilasettecentonovantasette e cent. 40), la indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Strongoli (Catanzaro) della superficie di ettari 357.15.50, nei confronti della ditta GIUNTI Pietro fu Leonardo, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1467, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti all'indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 1959.

(2121)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

In conformità delle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati nuovi certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
B.T.Q. 5 % (1950)	3717	Foti Carmela fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Ciambrone Rosaria fu Luigi vedova Foti, dom. a Messina	500 —
Id.	3718	Come sopra	400 —
Id.	3719	Come sopra	50 —
Id.	3720	Come sopra	25 —
Rendita 5 % (1935)	35432	Orsini Vittoria di Vittorio, moglie di De Barbieri Ubaldo di Eduardo, dom. a Genova, vincolato per dote	1.750 —
B.T.N. 5 % (1962)	694	Constantin di Magny Adriana fu Germano, moglie di Vitulli Montaruli Giuseppe, dom. a Genova-Quarto	3.750 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(274)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 23 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	620,60	620,60	620,60	620,57	620,60	620,60	620,50	620,60	620,60
$ Can	—	644,20	645 —	645,10	644,05	645,16	645,125	645 —	645,20	645,50
Fr Sv.	—	143,55	143,515	143,505	143,50	143,53	143,50	143,60	143,53	143,50
Kr D.	—	90,14	90,14	90,13	90,10	90,15	90,125	90,15	90,15	90,15
Kr N	—	87,27	87,25	87,24	87,24	87,27	87,25	87,25	87,26	87,25
Kr Sv.	—	120 —	120,01	120 —	120 —	120,01	119,995	120,03	120 —	120 —
Fol	—	164,53	164,46	164,45	164,45	164,45	164,46	164,50	164,46	164,45
Fr B	—	12,443	12,445	12,444	12,44	12,44	12,444	12,45	12,44	12,445
Fr Fr.	—	126,59	126,61	126,59	126,58	126,58	126,5825	126,58	126,59	126,59
Lst	—	1748,50	1748,375	1748,30	1748,40	1748,67	1748,30	1748,60	1748,75	1748,35
Dm occ	—	148,42	148,40	148,39	148,37	148,40	148,40	148,40	148,40	148,40
Scell Austr	—	23,985	23,99	23,985	23,99	23,99	23,985	23,98	23,98	23,99

Media dei titoli del 23 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,90
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id 5 % 1935	101,80
Redimibile 3,50 % 1934	91,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,75
Id. 5 % 1936	99,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,825

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	105,20
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,725
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,675
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato, ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	645,112
1 Franco svizzero	143,502
1 Corona danese	90,127
1 Corona norvegese	87,245
1 Corona svedese	119,997
1 Fiorino olandese	164,455
1 Franco belga	12,444
100 Franchi francesi	126,586
1 Lira sterlina	1748,30
1 Marco germanico	148,295
1 Scellino austriaco	23,985

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n 5172 in data 8 aprile 1959, l'ing Gustavo Pavone è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(2153)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Montecchio (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 363 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 16 aprile 1959, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Montecchio (Terni),

Dispone:

Il dott Mario Bocci è nominato Commissario straordinario a norma dell'art 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Montecchio, Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede a Montecchio (Terni) ed i signori Mario Scelba, Giuseppe Giacinti ed Antonio Feliziani sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art 58

Il Commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1959

Il Governatore, MENICHELLA

(2488)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % Serie ordinaria

Si notifica che il giorno 15 maggio 1959, con inizio alle ore 9, presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Aureliana n. 7, Roma, si procederà

in ordine alle obbligazioni 5,50 % *Serie ordinaria*
alla estrazione a sorte di:
n. 1.746 titoli di 25 obbligazioni
» 2.153 titoli di 50 »
» 3.182 titoli di 100 »

in totale n. 7.081 titoli rappresentanti. complessivamente, numero 469.500 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 234.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 aprile 1959

Il presidente: Guido CARLI

(2494)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 luglio 1937, n. 3169/R/Gab., con cui al sig. Tröger Giuseppe, nato ad Arosa (Svizzera) il 23 febbraio 1904, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Trogoli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 14 febbraio 1959 dal sig. Trogoli Giuseppe figlio del predetto in atto residente a San Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono ritenute attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vive Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 luglio 1937, numero 3169/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Trogoli Giuseppe, nato a San Leonardo in Passiria il 29 aprile 1927, e dalla di lui moglie Raich Barbara, nata a San Martino in Passiria il 31 marzo 1921, in atto residenti a San Martino in Passiria viene ripristinato nella forma tedesca di Tröger.

Il sindaco del comune di San Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 marzo 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(2043)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'assunzione di sessantatre operai temporanei nell'Amministrazione della difesa-Esercito

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925 e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e le successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sul trattamento economico dei salariati dello Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, nonchè la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dai territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro della difesa di assumere salariati non di ruolo;

Constatata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio per esodo volontario, durante l'esercizio finanziario 1956-1957, in base alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga;

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1956-1957 sono cessati dal servizio per esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 767 (settecentosessantasette) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'esercito di carattere più immediato, ed in particolare degli Stabilimenti di artiglieria nelle sedi di Capua, Napoli, Torre Annunziata e Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per sessantatre posti da operaio temporaneo, così distribuiti:

Pirotecnico Esercito, Capua	posti n. 15
Direzione Artiglieria, Napoli	» 15
Spolettificio Esercito, Torre Annunziata	» 18
X Autogruppo, Roma	» 9
Direzione Materiali Difesa A.B.C., Roma	» 6
	posti n. 63

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascun ente, nelle categorie e qualifiche di mestiere, riportate nell'allegato A al presente decreto.

Il concorso è riservato agli operai giornalieri assunti ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, i quali,

in servizio presso gli enti e Stabilimenti dell'Esercito alla data del 18 ottobre 1957, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art 3, abbiano prestato servizio in qualita di operai giornalieri presso gli Stabilimenti dell Esercito per non meno di duecentosettanta giorni di lavoro, anche se in modo discontinuo

Art 2

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana,

b) moralita e condotta sotto ogni riguardo incensurabile

c) non aver subito condanna per reati di cui all art 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262,

d) godimento dei diritti civili e politici,

e) incondizionata idoneita fisica, in relazione al lavoro da prestare,

f) conveniente grado di abilita professionale,

g) aver compiuto l istruzione elementare secondo il disposto dell art 24, lett *f*) del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262,

h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste,

i) non essere incorsi nei motivi di esclusione dall ammissione previsti dall'art 16 del regolamento approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, n 2262

Art 3

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione salariati Sezione 2ª) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Le domande debbono pervenire all Amministrazione centrale tramite la Direzione dello stabilimento di lavoro dal quale l operaio giornaliero dipende

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare

le precise generalita,

la data ed il luogo di nascita,

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

il possesso del certificato di compimento della istruzione elementare,

l'ente o stabilimento per il quale il candidato intende concorrere,

la categoria e specialita di mestiere per le quali intendono concorrere

Dalle domande dovranno risultare, altresi, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell assunzione

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovra essere vistata dal direttore dello Stabilimento

Non si terra conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo

La data di arrivo delle domande e stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero difesa-Esercito

Art 4

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art 6.

Art 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell Amministrazione dell'Esercito

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei od atti al servizio, saranno ammessi a partecipare ad una prova di arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilita professionale

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita commissione costituita ai sensi del paragrafo 20 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell Esercito

La prova o l'esperimento non si intenderanno superati se il candidato avra riportato una votazione inferiore a 16/20

Art 6

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sara formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui allo allegato *A*, in base alla votazione riportata nella prova d arte di cui al predetto art 5 e tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti

All uopo, i candidati che avranno superato la prova di arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sara fatta dal Ministero, i documenti comprovanti l eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti nella forma prescritta dal successivo art 8

Art 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sara approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione salariati Sezione 2ª), sotto pena di decadenza entro il termine massimo di giorni trenta dalla data dell avvenuta comunicazione i seguenti documenti

a) certificato di compimento dell istruzione elementare, in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L 200,

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell atto di nascita rilasciato su carta da bollo di L 100,

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall ufficiale di stato civile del Comune di origine,

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale,

f) documento militare

1) per i candidati che abbiano gia prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall autorita militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal Distretto militare competente,

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100. Il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato rilasciato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime:

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legislativo ... marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a secondo dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/on. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente Prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto:

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera s), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 9

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonchè l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con contratto di lavoro da approvare con decreto ministeriale, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, in conformità dell'art. 5 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Coloro che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno assunti con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario, in conformità dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 10

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 luglio 1958

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Registro n. 15 Esercito, foglio n. 117. — Cesari

ALLEGATO 1

PIROTECNICO ESERCITO - CAPUA

2ª *categoria*: operai qualificati	
Artificiere (operaio)	posti n. 3
Preparatore specializzato di laboratorio tecnologico (operaio)	» 1
Elettricista circuitista (operaio)	» 1
Muratore (operaio)	» 3
Aggiustatore meccanico (operaio)	» 3
Tornitore in metalli (operaio)	» 3
Fresatore (operaio)	» 1
Totale dei posti per il Pirotecnico Esercito - Capua	posti n. 15

DIREZIONE ARTIGLIERIA - NAPOLI

2ª *categoria*: operai qualificati	
Aggiustatore meccanico (operaio)	posti n. 3
Saldatore autogenista ed elettrico (operaio)	» 1
Lattoniere stagnino (operaio)	» 2
Verniciatore (operaio)	» 2
Armaiolo (operaio)	» 3
Tornitore in metalli (operaio)	» 1
Fresatore (operaio)	» 1
Idraulico o tubista (operaio)	» 1
Fabbro fucinatore (operaio)	» 1
Totale dei posti per la Direzione Artiglieria - Napoli	posti n. 15

SPOLETTIFICIO ESERCITO - TORRE ANNUNZIATA

1ª *categoria*: operai specializzati	
Eliocianografo (operaio)	posti n. 1
Aggiustatore meccanico (di precisione)	» 1
2ª *categoria*: operai qualificati	
Conduttore macchine utensili, automatiche o semiautomatiche (operaio)	posti n. 10
Aggiustatore meccanico (operaio)	» 2
Tornitore in metalli (operaio)	» 1
Falegname (operaio)	posti n. 1
Muratore (operaio)	» 1
Tipografo (operaio)	» 1
Totale dei posti nelle varie categorie per lo Spolettificio Esercito - Torre Annunziata	posti n. 18

X AUTOGRUPPO - ROMA

2ª *categoria*: operai qualificati	
Meccanico (operaio)	posti n. 9
Totale dei posti per il X Autogruppo - Roma	posti n. 9

DIREZIONE MATERIALI DIFESA A.B.C. - ROMA

2ª *categoria*: operai qualificati	
Aggiustatore meccanico (operaio)	posti n. 2
Falegname (operaio)	» 2
Tornitore in legno (operaio)	» 1
Cucitrice (operaia)	» 1
Totale dei posti per la Direzione materiali difesa A.B.C. - Roma	posti n. 6

(1947)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di uditore giudiziario militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a nove posti di uditore giudiziario militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di uditore giudiziario militare, indetto con il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, è costituita come appresso:

Presidente:

Santacroce dott. Enrico, procuratore generale militare della Repubblica.

Membri effettivi:

Rosso dott. Giovanni, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale supremo;

Chinnici dott. Domenico, consigliere relatore del Tribunale supremo militare;

Chiarello dott. Tullio, consigliere di Corte d'appello, presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Vassalli prof. Giuliano, ordinario di diritto penale nell'Università di Napoli.

Membri supplenti:

Bianchi d'Espinosa dott. Luigi, consigliere di Cassazione;

Luly dott. Marco, sostituto procuratore generale militare della Repubblica;

Tamburrino dott. prof. Giuseppe, consigliere di Corte d'appello di Roma;

Resegno prof. Pietro, ordinario di diritto penale nella Università di Pavia.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione centrale dell'Esercito Furi dott. Samuele.

Art. 2

Ai componenti della anzidetta Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º febbraio 1959

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1959
Registro n. 18, foglio n. 226. — Cesari

(2444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1959-60.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive diciassette borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori nazionali, da conferirsi a laureati nelle Facoltà o gruppi di Facoltà di cui appresso, per il numero di borse rispettivamente indicate:

a) Facoltà di giurisprudenza, n. 2 borse;
b) Facoltà di scienze politiche, n. 1 borsa;
c) Facoltà di economia e commercio, n. 2 borse;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero, n. 2 borse,
e) Facoltà di medicina e chirurgia, n. 2 borse;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia, n. 2 borse;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura, n. 2 borse;
h) Facoltà di agraria, n. 2 borse;
i) Facoltà di medicina veterinaria, n 2 borse

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1959 60.

L'importo di ciascuna borsa è di L 350 000 lorde e può essere aumentato fino a L. 500 000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1953 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli, al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli ed i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto Superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, al gruppo *f*) anche i laureati in geografia e i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale di L 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) non più tardi del 30 maggio 1959 La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio

Nella domanda, dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina) le generalità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare,
la disciplina nella quale desidera perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato· la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale i candidati prestano servizio

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere, in sei copie,

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero, in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari; dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto, e neppure sarà consentita dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art 4

La borsa non può essere conferita che una sola volta in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore nazionale conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, sempreche si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art 2

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro chè abbiano usufruito di una delle borse medesime prima del l'anno accademico 1958 59

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti

Art 5

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici

I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, a sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n 349

Art 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni 20 dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza attestante la data e il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinunzia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex aequo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: MEDICI

(2489)

Concorso a nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, durante l'anno accademico 1959-60.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, a complessive nove borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori esteri, da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà o gruppi di Facoltà qui indicati:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di scienze politiche;
c) Facoltà di economia e commercio;
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
g) Facoltà di ingegneria e di architettura;
h) Facoltà di agraria;
i) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore estero liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1959-60.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 700.000 lorde e può essere aumentato fino a L. 900.000 lorde, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, della località in cui la borsa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle Università o Istituti superiori italiani dal 1° novembre 1953 in poi.

Al gruppo *c*) sono ammessi anche i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma, i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *d*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia e dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia ed i laureati in discipline nautiche.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV) non più tardi del 30 maggio 1959. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Nella domanda dovrà indicarsi con chiarezza e precisione (la domanda dovrà essere possibilmente scritta a macchina) le generalità, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti del concorso:

a quale dei concorsi intenda partecipare;
la disciplina nella quale desideri perfezionarsi;
l'Università o Istituto superiore in cui desideri compiere il perfezionamento;
se si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 del presente bando;
di quali lingue estere sia a conoscenza.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato: la firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestino servizio.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, in cinque copie;

3) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

4) curriculum degli studi compiuti e programma degli studi che intende compiere in sei copie;

5) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

I titoli e i documenti voluminosi potranno essere inviati al Ministero in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari: dopo tale data non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Coloro che abbiano usufruito di una delle borse di perfezionamento presso Università o Istituto superiore estero conferite da questo Ministero in base al bando dell'anno precedente, possono chiederne la conferma, con le modalità del presente bando, semprechè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2.

Non possono, in ogni caso, partecipare al concorso coloro che abbiano usufruito di una delle borse medesime prima dell'anno accademico 1958-59.

Pertanto nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici. I candidati debbono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se nel periodo di godimento della borsa stessa sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa o in congedo senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Tuttavia nei riguardi degli assistenti universitari ordinari non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico in godimento qualora essi, in relazione alla borsa e per tutta la sua durata, siano collocati in congedo, per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli della borsa.

Nel loro giudizio le Commissioni terranno particolarmente conto delle attitudini dei singoli candidati a svolgere attività di carattere scientifico, quale risulterà dai titoli presentati.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti sono compresi nella graduatoria soltanto coloro che abbiano conseguito almeno 8/10 del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 8.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno comunicazione diretta da questo Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni venti dalla data dell'anzidetta comunicazione, i candidati dovranno precisare l'Università o Istituto superiore prescelto per il perfezionamento e dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Div. IV), a pena di decadenza, il certificato o atto di nascita, oppure altro documento, in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data e il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Il Ministero provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della assenza di precedenti penali.

Art. 9.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori. Agli esclusi dal concorso ed a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori vengono restituiti dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili, per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati ex æquo la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per la nomina agli impiegati statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano la indicazione definitiva dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 11.

Coloro che hanno ottenuto la borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta e la dimostrazione di aver seguito regolarmente il corso di studi.

Art. 12.

Il pagamento delle borse viene effettuato in due rate anticipate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 16 aprile 1959

Il Ministro: MEDICI

(2499)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 11 del decreto Ministeriale 7 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1958, registro n. 2, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1958;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 7 marzo 1958, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4 alle ore 8,30 dei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 maggio 1959.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1959

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1959
Registro n. 2, foglio n. 65

(2463)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario, bandito con decreto Ministeriale 17 giugno 1957.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 16 aprile 1959 è stato pubblicato il decreto 21 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1959, recante la graduatoria relativa al concorso per quarantacinque posti di aiutante ufficiale giudiziario bandito con decreto Ministeriale 17 giugno 1957.

(2443)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma nell'incarico di un membro della Commissione esaminatrice compartimentale di Venezia, istituita per l'espletamento del concorso pubblico a quattromilacinquecento posti di manovale in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 652, registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1956, registro n. 11 bilancio Trasporti, foglio n. 91, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattromilacinquecento posti di manovale in prova;

Visto il decreto Ministeriale 9 aprile 1957, n. 4074, registrato alla Corte dei conti addì 24 aprile 1957, registro n. 18 bilancio Trasporti, foglio n. 87, con il quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per il suddetto concorso;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali n. P.A.G.41.1. 245/70209 del 15 marzo 1959;

Decreta

Il capo stazione principale Arreghini Aldino, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, è confermato nell'incarico di membro della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso citato nelle premesse, presso il compartimento di Venezia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1959
Registro n. 32 bilancio Trasporti, foglio n. 54. — PANDOLFO

(2445)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, riservato al personale statale, a tredici posti di assistente lavori in prova, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4147.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 20 febbraio 1959, n. 3800, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a tredici posti di assistente lavori in prova, riservato al personale statale di ruolo organico, fornito di diploma di perito meccanico, perito elettricista, perito minerario o di abilitazione tecnica nautica, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4147.

(2446)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a trecento posti di operaio in prova per il Servizio impianti elettrici, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1991.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 23 gennaio 1959, n. 3307, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a trecento posti di operaio in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1991.

(2447)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 3274/3ª San. del 30 gennaio 1958, con il quale è stato indetto il concorso per dodici posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1957;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti idonee, del concorso indicato in premessa:

1. Rizzo Erminia	punti	69,977
2. Currò Marina	»	66,621
3. Giannetto Giuseppa	»	64.231
4. Lisi Fortunata	»	63,304
5. Prinzi Concetta	»	62,599
6. Scali Maria	»	62,070
7. Radici Signorina	»	60.302
8. Triolo Rosaria	»	59,453
9. Sorbello Alfia	»	59,142
10. Pedroni Maria	»	58,488
11. Bellavia Maria	»	58,000
12. Olivo Maria	»	57,532
13. De Lorenzo Caterina	»	57,415
14. Latona Angela	»	57,000
15. Brancato Rosa	»	56,883
16. Signorino Giuseppa	»	56,226
17. D'Amico Carmela	»	56,079
18. Verchiani Atanasia	»	56.016
19. Puglisi Maria Catena	»	55,937
20. Epasto Concetta	»	55,910
21. Baudo Nunziata	»	55,616
22. Ferrera Alfia	»	55.565
23. Cavazzuti Anna	»	55,444
24. Morello Maria	»	55,370
25. Barbuscia Vincenza	»	55,355
26. Siligato Maria	»	55,109
27. Pasqualini Maria	»	55,049
28. Papali Carmela	»	54,928
29. Cachia Maria	»	54,843
30. Vitello Filippa	»	54,827
31. Lenzarini Liliana	»	54,799
32. Quartararo Maria	»	54,749
33. Amato Maria	»	54,666
34. Geraci Giovanna	»	54,488
35. Vaccaro Giuseppa	»	54,314
36. Zappalà Angela	»	54,288
37. De Lorenzo Concetta	»	54,244
38. Ceraolo Carmela	»	54,171
39. Falconieri Maria	»	54,020
40. Trattaro Angela	»	54,006
41. Miceli Iolanda	»	53,838
42. Muscarella Michelina	»	53,620
43. Rinaldo Carmela	»	53,310
44. Radici Rosaria	»	53,177
45. Ciresi Emanuela	»	53,171
46. Giuffrè Francesca	»	53,110
47. Costa Caterina	»	53,104
48. Spinella Giuseppa	»	53,088
49. Musumeci Maria	»	53.050
50. Carubba Giovanna	»	52,982
51. Baragona Antonietta	»	52,910
52. Realbuto Carmela	»	52,815
53. Todaro Grazia	»	52,731
54. Casella Ida	»	52,632
55. Marrella Angela	»	52,133
56. Tirenni Giuseppa	»	52,132
57. Torre Gaetana	»	52,110
58. Zubiolo Maria	»	52,000
59. Previti Angela	»	51,937
60. Raffa Giuseppa	»	51,549
61. Lo Brutto Giuseppa	»	51.510
62. Leanza Vincenza	»	51,382
63. Galletta Filippa	»	51,199

N.	Nome		Punti
64.	Patanè Filomena	punti	51,155
65.	Casablanca Maria Teresa	»	51,064
66.	Galluccio Eliá Basilia	»	50,977
67.	Bertè Antonina	»	50,799
68.	D'Amico Rosa	»	50,649
69.	Sanfilippo Giuseppa	»	50,349
70.	Quartarone Carmela	»	50,069
71.	Pennello Ignazia	»	50,011
72.	Vento Maria	»	50,000
73.	Papotto Natalizia	»	50,000
74.	Sgambeterra Alba	»	49,710
75.	Galluccio Concetta	»	49,637
76.	Abbate Francesca	»	49,066
77.	Casablanca Giovanna	»	49,062
78.	Rannisi Anna Maria	»	49,000
79.	Forzano Giuseppina	»	48,866
80.	Li Donni Concetta	»	48,359
81.	Merlino Emma	»	48,310
82.	Rao Maria	»	48,133
83.	Ielo Concetta	»	48,000
84.	Cuzzucoli Margherita	»	48,000
85.	Puglisi Giuseppe Nunziata	»	48,000
86.	Cassata Maura	»	47,582
87.	Pecoraro Giovanna	»	47,346
88.	Munaò Giovanna	»	47,155
89.	Martorana Pasqua	»	47,041
90.	Vinci Graziella	»	47,000
91.	Zagami Giuseppa	»	46,926
92.	De Matteo Concettina	»	46,789
93.	Balducchi Giuseppina	»	46,732
94.	Basile *Gigante* Sebastiana	»	46,732
95.	Famoso Maria	»	46,582
96.	Dolcemaschio Maria Grazia	»	46,510
97.	Rizzo Rosaria	»	46,287
98.	Mortelliti Graziella	»	46,333
99.	Lo Gullo Maria	»	46,254
100.	Filardi Antonina	»	46,155
101.	Marino Antonia	»	46.066
102.	Munafò Marianna	»	46.044
103.	Longo Laura	»	46 021
104.	Facciolo Elvira	»	46.000
105.	Bassanello Gabriella	»	45,882
106.	Monzù Maria	»	45,466
107.	Terra Rosaria	»	45,358
108.	Molino Annunziata	»	45,266
109.	Flemma Luisina	»	45 200
110.	Mangano Gilda	»	45.000
111.	Caprara Ameride	»	45,000
112.	Brigandì Bonina	»	45,000
113.	Sergio Maria	»	45.000
114.	Marsanopoli Elvira	»	45,000
115.	Masaracchio Rosalia	»	44,976
116.	Reina Francesca	»	44,966
117.	Impoco Giovanna	»	44,964
118.	Santagati Santa	»	44,883
119.	Aliquò Maria	»	44,688
120.	Di Vincenzo Maria	»	44,621
121.	Genovese Filippa	»	44,382
122.	Fucile Caterina	»	44,266
123.	Mirenda Vincenza	»	44,222
124.	Mistretta Lidia	»	44,048
125.	Bentivegna Angela	»	44,027
126.	Montanucci Argentina	»	44,000
127.	Anzalone Felicetta	»	44,000
128.	Gasparro Giovanna	»	44,000
129.	Mondello Carolina	»	44,000
130.	Costa Santa	»	44.000
131.	Di Bella Rosa	»	43,616
132.	Sofia Antonia	»	43,555
133.	Mincica Catena	»	43,314
134.	Sinatra Giacoma	»	43,198
135.	Biazzo Salvatrice	punti	43,000
136.	Butera Giuseppa	»	42,948
137.	Sciacca Tindara	»	42,409
138.	Vincenti Giovanna	»	42,159
139.	Falcone Angela	»	42,000
140.	Turco Enrica	»	41,799
141.	Guicciardino Caterina	»	41,312
142.	De Matteo Elvira	»	41,066
143.	Frasconà Cantalanotte Carmela	»	41,062
144.	Calabria Ida	»	41,000
145.	Catullo Nerina	»	40,177
146.	De Francesco Caterina	»	40,049
147.	Milici Angela	»	40,022
148.	Imbroscio Antonia	»	40,000
149.	Moscato Vincenza	»	39,866
150.	Mirenda Angela	»	39,793
151.	Chiapparo Rosa	»	39,533
152.	Santonocitò Teresa	»	38,893
153.	Romano Annetta	»	38,000
154.	Catalfamo Italia	»	37,582
155.	Manganaro Alfonsa	»	36,265
156.	Costa Maria Domenica	»	36,066
157.	Randazzo Flavia	»	36,000
158.	Falciglia Giuseppa	»	36,000
159.	Alizzi Maria	»	35,733
160.	Gesù Caterina	»	35,426
161.	*Consentino* Rosa	»	35,377
162.	Rao Anna	»	35,149

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 31 marzo 1959

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per dodici posti di condotta ostetrica, vacanti al 30 novembre 1957;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici delle condotte;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco indicate:

1) Rizzo Erminia Villaggio Santo (Messina);
2) Currò Marina Villaggio Castanea (Messina);
3) Giannetto Giuseppa: Villaggio Pezzolo (Messina);
4) Lisi Fortunata: Villaggio Quattro Masse (Messina);
5) Prinzi Concetta Gioiosa Marea;
6) Scali Maria: Casalvecchio Siculo;
7) Radici Signorina: Limina;
8) Triolo Rosaria: Caronia Marina;
9) Sorbello Alfia: Galati Mamertino;
10) Pedroni Maria Motta Camastra;
11) Olivo Maria: Ucria;
12) De Lorenzo Caterina: Lipari (Panarea).

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni sopraindicati per l'esecuzione.

Messina, addì 31 marzo 1959

Il prefetto: JOANNIN

(2266)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.